

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1800-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TONINI)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle politiche europee e del commercio internazionale

col Ministro dello sviluppo economico

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e col Ministro dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge oggi in discussione autorizza la ratifica di tre Accordi strettamente interconnessi: l'Accordo di modifica dell'Accordo di Partenariato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005); l'Accordo che regola il periodo transitorio tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo di Cotonou modificato e, infine, l'Accordo che assicura la copertura finanziaria alla politica di sviluppo comunitaria necessaria all'applicazione del primo Accordo.

Come è noto, l'Accordo di Partenariato di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 per una durata di 20 anni (ratificato dall'Italia con legge n. 235 del 2002) e rivisto per la prima volta nel 2005, è volto a stimolare e accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), a contribuire alla pace e alla sicurezza e a favorire un clima politico stabile e democratico. In questo quadro, l'Accordo di Partenariato ha inaugurato una nuova fase della cooperazione tra i paesi ACP e l'Unione europea, cooperazione intrapresa con la firma della prima Convenzione di cooperazione (Convenzione di Yaoundé) nel 1964 e proseguita con le quattro Convenzioni di Lomé, l'ultima delle quali è scaduta il 29 febbraio 2000. In particolare l'Accordo del 2000 ha realizzato una razionalizzazione degli strumenti di cooperazione, soprattutto per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FES), principale strumento di assistenza comunitaria agli Stati ACP, superando, rispetto alla precedenti convenzioni, la divisione del FES in vari strumenti con si-

stemi di assegnazione rigida e il blocco delle risorse per raggiungere uno scopo specifico.

Quanto al processo di revisione dell'Accordo di Cotonou, oggi all'esame dell'Assemblea, si rileva che esso si è svolto conformemente all'articolo 95 del medesimo, che ne consente la modifica ogni cinque anni (ad eccezione delle disposizioni in materia di cooperazione economica e commerciale). La revisione non è consistita in una rinegoziazione della struttura, dei principi e degli obiettivi fondamentali, bensì nel perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria attraverso misure volte a migliorarne l'efficienza, la flessibilità nella programmazione e nell'uso delle risorse.

Nel merito, l'Accordo di revisione si compone di un unico articolo, cui si aggiungono sette allegati, l'Atto Finale e dieci dichiarazioni congiunte. Meritano attenzione tra le modifiche inserite dal testo di revisione dell'Accordo di Cotonou in esame, oltre al richiamo nel preambolo agli Obiettivi di sviluppo del Millennio, le disposizioni volte a potenziare il dialogo politico (articolo 8) e i riferimenti (di cui all'articolo 11) alla lotta contro il terrorismo, alla cooperazione in materia di lotta contro le armi di distruzione di massa e al Tribunale penale internazionale (TPI). Anche la novella all'articolo 4 riconosce agli enti locali e alla cooperazione decentrata, oltre che agli attori statali, un ruolo nel processo di sviluppo. Tra i settori di cooperazione vengono menzionati anche la lotta all'AIDS e alle altre malattie legate alla povertà e la promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Si segnala inoltre l'estensione, fra i destinatari dei progetti di cooperazione regionale, anche ai paesi in via di sviluppo (PVS) non ACP e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e

alle regioni ultraperiferiche, ai fini di una maggiore efficacia regionale degli aiuti (articolo 28). Si rileva poi che il secondo Accordo, firmato a Lussemburgo il 10 aprile 2006, ha lo scopo di permettere l'applicazione provvisoria delle nuove norme introdotte nell'Accordo di Cotonou rivisto. In questo quadro, le modifiche più significative riguardano la fase di passaggio dal dialogo politico all'apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell'Accordo di Cotonou (ai sensi dell'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou del 2000) e mirano a rafforzare la fase di prevenzione del meccanismo delle consultazioni, attenuando l'automaticità del passaggio dal dialogo alle consultazioni, lamentata da alcuni paesi del gruppo ACP.

Il terzo Accordo, infine, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006, stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai Paesi ACP e ai PTOM per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario e le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere su risorse proprie. L'Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2005 di destinare oltre 22.000 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con gli Stati ACP e PTOM. L'importo viene fornito attraverso il X FES, fondo autonomo dal bilancio comunitario e formalmente intergovernativo. In questo quadro, l'Italia si colloca al quarto posto dei donatori del FES, con 2.916.905.200 euro su sei anni dal 2008, pari a circa il 13 per cento del FES. L'Accordo di finanziamento relativo all'Accordo di Partenariato di Cotonou copre il periodo 2008-2013 e prevede uno stanziamento

di oltre 24 miliardi di euro. Infatti, due miliardi di euro sono destinati alla BEI (Banca europea per gli investimenti) sotto forma di risorse proprie e 22 miliardi al X FES, il che rappresenta, su base annua, un aumento di circa il 35 per cento rispetto al IX FES, che giungerà a termine a dicembre 2007. La percentuale maggiore della copertura sarà destinata ai programmi regionali, a riprova dell'importanza che l'integrazione economica regionale riveste per lo sviluppo nazionale e locale. Novità del X FES rispetto ai precedenti sono costituite dall'introduzione, all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, di un limite temporale per l'impegno e l'utilizzazione dei fondi FES (31 dicembre 2013), in luogo del consueto trascinarsi dei fondi non impegnati, nonché dalla previsione della possibilità, per gli Stati membri su base volontaria e unilaterale, di cofinanziare progetti o programmi comunitari aggiungendo ulteriori fondi al FES, sotto forma di contributi alla Commissione o alla BEI (articolo 1, paragrafo 9), come nel caso dell'istituendo *trust fund* Commissione-BEI per le infrastrutture in Africa.

Da ultimo, merita segnalare che l'Accordo interno è stato firmato il 17 luglio 2006 e gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare interruzioni di aiuti tra il IX e il X FES.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge, come modificato con riferimento alla clausola di copertura finanziaria in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio.

TONINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

26 settembre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

2 ottobre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 3, venga sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

b) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006;

c) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo di partenariato a Cotonou, dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della presente legge e dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) della medesima legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, si provvede per ciascuno degli anni **2007**, 2008 e 2009, nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81, **iscritte nella unità previsionale di base 3.1.2.24 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**. Per gli anni 2008 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, **pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008**, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni **2010** e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico